

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2001

relativa alla ricostituzione delle scorte della banca comunitaria di vaccino della febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(2001) 115]

(2001/69/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) La febbre catarrale degli ovini è una malattia virale dei ruminanti trasmessa dagli artropodi che può causare considerevoli perdite economiche nella produzione degli ovini.
- (2) Nell'ottobre 2000, in seguito all'insorgenza di focolai di febbre catarrale degli ovini nelle isole Baleari e in Corsica, le 500 000 dosi di sierotipo 2 delle scorte di emergenza della banca del vaccino in questione, istituita dopo l'adozione della decisione 2000/477/CE della Commissione⁽³⁾, sono state inviate agli Stati interessati e da essi utilizzate.
- (3) In attesa di una decisione sulla strategia definitiva di vaccinazione per il prossimo anno, che potrebbe comportare un impegno molto maggiore, in questa fase occorre ricostituire le scorte di emergenza della banca del vaccino.
- (4) Le 500 000 dosi non sono state sufficienti per far fronte adeguatamente alla situazione nelle isole Baleari e in Corsica ed è stato pertanto proposto di ricostituire le scorte della banca approvvigionandola con 750 000 dosi.
- (5) Nessun vaccino della febbre catarrale degli ovini è prodotto da industrie farmaceutiche situate in Stati membri.

- (6) Il laboratorio di Onderstepoort in Sudafrica è l'unico laboratorio che può produrre un vaccino attenuato monovalente (sierotipo 2).
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per uso in casi di emergenza, il direttore generale della direzione generale per la salute e tutela dei consumatori è autorizzato a prendere accordi con il laboratorio Onderstepoort in Sudafrica ai fini dell'acquisto di 750 000 dosi di vaccino monovalente della febbre catarrale degli ovini (sierotipo 2).
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 contengono la conservazione di vaccini e di merci aviotrasportate in modo che possano essere inviati senza indugio agli Stati membri interessati.

Articolo 2

I costi relativi alle misure di cui all'articolo 1 non possono essere superiori a 70 000 EUR.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.⁽³⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 56.